

giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")¹⁷. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.

- (28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.
- (29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico.
- (30) Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni vietate interessano in modo particolare il mercato interno dei servizi e devono essere al più presto eliminate in modo sistematico.
- (31) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e

¹⁷ GUL 178 del 17.7.2000, pag. 1.

di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

- (32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.
- (33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, verificare se tali requisiti siano necessari e proporzionati e, se del caso, sopprimerli o modificarli. D'altra parte, questi requisiti devono comunque essere compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.
- (34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.
- (35) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri ad abolire i monopoli esistenti, in particolare per quanto riguarda le lotterie, né a privatizzare determinati settori.
- (36) Il fatto che la presente direttiva fissi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di trasposizione non compromette i ricorsi per inadempimento contro uno Stato membro per violazione degli articoli 43 o 49 del trattato.
- (37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

- (38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁸ o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi¹⁹.
- (39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.
- (40) Occorre prevedere che la legislazione del paese d'origine non si applichi soltanto nei casi oggetto di deroghe, generali o transitorie. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relativi ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro d'origine. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni di base e di procedura rigorose. Al fine di garantire la certezza del diritto indispensabile per incoraggiare le PMI ad offrire i loro servizi in altri Stati membri, tali deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Tali deroghe, in particolare, possono essere applicate solo per motivi legati alla sicurezza dei servizi, all'esercizio di una professione sanitaria o alla tutela dell'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei minori e nella misura in cui le disposizioni nazionali in materia non sono armonizzate. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi potranno essere oggetto di deroghe soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.
- (41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

¹⁸ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

¹⁹ GU L 18 del 21.1.97, pag. 1.

- (42) È opportuno derogare al principio del paese d'origine per quanto riguarda i servizi oggetto, nello Stato membro nel quale si sposta il prestatore, di un regime di divieto generale se tale regime è obiettivamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Tale deroga è limitata ai casi di divieto totale e non riguarda i regimi nazionali che, senza vietare completamente un'attività, ne riservano l'esercizio ad uno o più operatori specifici o che vietano l'esercizio di un'attività senza autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno Stato membro consente l'esercizio di un'attività pur riservandola a determinati operatori, tale attività non è oggetto di un divieto totale e non può quindi essere considerata, in quanto tale, contraria all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, giustificato escludere tale attività dal regime generale della direttiva.
- (43) È opportuno non applicare il principio del paese d'origine ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri.
- (44) L'esclusione dal principio del paese d'origine in materia di immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte che ha ammesso che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo i veicoli utilizzati sul suo territorio a condizioni proporzionali. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.
- (45) Diverse direttive relative ai contratti conclusi dai consumatori sono già state adottate a livello comunitario. Tali direttive seguono tuttavia l'approccio dell'armonizzazione minima. Allo scopo di ridurre il più possibile le divergenze fra le norme di tutela dei consumatori nell'Unione, che provocano una frammentazione del mercato interno pregiudizievole per consumatori e imprese, la Commissione, nella sua comunicazione sulla strategia della politica dei consumatori 2002 - 2006²⁰, ha annunciato che una delle principali priorità della Commissione consisterà nel proporre un'armonizzazione completa. Nel suo piano d'azione "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo"²¹ essa ha inoltre insistito sulla necessità di una maggiore convergenza del diritto europeo in materia di protezione dei consumatori, ai fini della quale sarebbe necessario, in particolare, riesaminare il diritto esistente in materia di contratti conclusi con i consumatori allo scopo di eliminare le incoerenze ancora presenti, di colmare le lacune e di semplificare la legislazione.
- (46) È opportuno applicare il principio del paese d'origine nel settore dei contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi soltanto se ed in quanto le direttive comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine relativa alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in

²⁰ GU C 137 dell'8.6.2002, pag. 2.

²¹ GU C 63 del 15.3.2003, pag. 1.

cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o materiali a carico di una persona che ha subito un infortunio.

- (47) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere, in via eccezionale, nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, misure che derogano al principio del paese d'origine in casi individuali e per motivi quali la sicurezza dei servizi. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria. D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato²², né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive²³ o la direttiva 2000/31/CE.
- (48) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono derivare non solo da misure prese nei confronti dei prestatori, ma altresì dai diversi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita a titolo di esempio determinati tipi di restrizioni nei confronti di un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da una prestatore stabilito in un altro Stato membro.
- (49) Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte, le discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza del destinatario sono vietate. Può trattarsi, in particolare, dell'obbligo imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro di fornire documenti originali, copie autenticate, certificato di nazionalità o traduzioni ufficiali dei documenti per poter beneficiare di un servizio o di taluni vantaggi tariffari. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non impedisce che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se fondati su criteri obiettivi legittimi, quali ad esempio il legame diretto con i contributi versati da tali destinatari.
- (50) La realizzazione concreta di uno spazio senza frontiere interne esige che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe diverse in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un

²² GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

²³ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23; direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine.

- (51) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale.
- (52) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità²⁴ si applica, in particolare le disposizioni in materia di affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una prestazione di servizi o vi partecipano.
- (53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza di autorizzazione preliminare.
- (54) Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

²⁴ GUL 149 del 5.7.1971, pag. 2; regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (55) Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato interessato la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito.
- (56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia.
- (57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.
- (58) Per quanto riguarda il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco per facilitare la libera circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la determinazione della forma che deve assumere la cooperazione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco permette di facilitare l'esercizio della libera circolazione dei servizi, in particolare sopprimendo determinate procedure amministrative sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro conformemente alla direttiva 96/71/CE.

- (59) Al fine di evitare le formalità amministrative discriminatorie o sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI, deve essere vietato allo Stato membro di distacco di subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue autorità. L'obbligo di effettuare una dichiarazione presso le autorità dello Stato membro di distacco deve essere altresì vietato. Tuttavia, tale obbligo deve poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito, il miglioramento della cooperazione amministrativa fra Stati membri al fine di agevolare i controlli è oggetto dei lavori del gruppo di esperti nazionali sull'applicazione di questa direttiva. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo Stato membro di distacco, in virtù del principio di libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva, non deve poter prendere misure restrittive nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
- (60) La libera circolazione dei servizi comprende il diritto per un prestatore di servizi di distaccare il suo personale anche se non si tratta di cittadini dell'Unione, ma di cittadini di uno Stato terzo legalmente residenti e occupati nello Stato membro d'origine. È opportuno prevedere l'obbligo per lo Stato membro d'origine di provvedere affinché il lavoratore distaccato, se cittadino di un paese terzo, sia in regola con le condizioni di residenza e di occupazione regolare previste dalla legislazione nazionale, anche in materia di sicurezza sociale. È necessario prevedere che lo Stato membro di distacco non possa assoggettare il lavoratore o il prestatore a controlli preventivi, in particolare per quanto riguarda i permessi di ingresso o di soggiorno, tranne in taluni casi, o i permessi di lavoro e non possa imporre obblighi quali quello di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un'occupazione anteriore nello Stato membro d'origine del prestatore.
- (61) Con l'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità²⁵, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel sistema di cooperazione relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede l'applicazione della normativa del paese in cui il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza sociale.
- (62) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni obbligatorie è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. D'altra parte, l'obbligo di presentare determinate informazioni nella documentazione con cui i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi non deve riguardare le comunicazioni commerciali a carattere generale come la pubblicità, ma deve piuttosto riguardare gli opuscoli che descrivono in modo dettagliato i servizi proposti e i documenti presentati su un sito web.

25

GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1. -

- (63) I prestatori che forniscono servizi che presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario devono disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia equivalente o comparabile; il che implica, in particolare, che il prestatore deve essere adeguatamente assicurato per il servizio che fornisce anche in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine.
- (64) Occorre sopprimere i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Tale soppressione non concerne i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì le norme che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio la pubblicità in un determinato mezzo di comunicazione o in alcuni mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre stimolare i professionisti ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.
- (65) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire giudizi fondati su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali è generalizzato il ricorso a sistemi di classificazione. D'altra parte, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, CEN, CENELEC e ETSI. Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione²⁶, affidare un mandato per l'elaborazione di specifiche norme europee.
- (66) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri per la tutela dei consumatori, oggetto della proposta di regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L'applicazione alle situazioni transfrontaliere della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuove pratiche di marketing e di distribuzione, come pure l'esigenza di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo campo, richiedono infatti un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare garantire che gli Stati membri impongano la cessazione sul proprio territorio di pratiche illegali degli operatori a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.
- (67) Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza.

26

GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (68) La presente direttiva non pregiudica iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori.
- (69) L'assenza di una reazione della Commissione nell'ambito della procedura di valutazione reciproca di cui alla presente direttiva non pregiudica la compatibilità con il diritto comunitario dei requisiti nazionali oggetto delle relazioni degli Stati membri.
- (70) La direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori²⁷ ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive enumerate nel suo allegato. Per consentire il ricorso a tali provvedimenti inibitori nel caso di violazione della presente direttiva a danno degli interessi collettivi dei consumatori, occorre modificare l'allegato della direttiva 98/27/CE.
- (71) Poiché gli obiettivi dell'azione considerata, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, date le dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare dei provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato in detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.
- (72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21 e 47.
- (73) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²⁸,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

²⁷ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

²⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:
 - a) i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;
 - b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE²⁹, 2002/20/CE³⁰, 2002/21/CE³¹, 2002/22/CE³² e 2002/58/CE³³;
 - c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.
3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.

²⁹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

³⁰ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

³¹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

³² GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

³³ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico;
- 2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica che offre o fornisce un servizio;
- 3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;
- 4) “Stato membro d'origine”: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- 5) “stabilito”: che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato;
- 6) “regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un documento formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
- 7) “requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica;
- 8) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
- 9) “ambito regolamentato”: qualsiasi requisito applicabile all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio;

- 10) “cure ospedaliere”: le cure mediche che possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura; la denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;
- 11) “Stato membro di distacco”: lo Stato membro nel territorio del quale un prestatore invia un lavoratore per prestarvi un servizio;
- 12) “occupazione regolare”: l'attività salariata del lavoratore svolta in conformità con le disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine del prestatore;
- 13) “professione regolamentata”: un'attività o un insieme di attività professionali per le quali l'accesso, l'esercizio o una delle modalità di esercizio sono direttamente o indirettamente subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;
- 14) “comunicazione commerciale”: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale, artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
 - a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,
 - b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

Capo II

Libertà di stabilimento dei prestatori

SEZIONE 1

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio.

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate obiettivamente da motivi imperativi d'interesse generale.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

Articolo 6

Sportello unico

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato "sportello unico" le procedure e le formalità seguenti:

- a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;
- b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

Articolo 7

Diritto all'informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:
 - a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
 - b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

³⁴ [Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali].

³⁵ [Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori].

- c) i mezzi e le condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubbliche relative ai prestatori ed ai servizi;
 - d) i mezzi di ricorso in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
 - e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.
 - 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.
 - 4. Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.
 - 5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro il 31 dicembre 2008.
 - 6. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento per incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue comunitarie.

Articolo 8

Procedure per via elettronica

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.
- 2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.
- 3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri.

SEZIONE 2**AUTORIZZAZIONI***Articolo 9***Regimi di autorizzazione**

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;
 - b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;
 - c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.
2. Nella relazione prevista all'articolo 41 gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1.
3. La presente sezione non si applica ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

*Articolo 10***Condizioni di rilascio dell'autorizzazione**

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario o discrezionale.
2. Il criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
 - a) non discriminatori;
 - b) obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) commisurati a tale motivo imperativo di interesse generale;
 - d) precisi e inequivocabili;
 - e) oggettivi;
 - f) resi pubblici in precedenza.